CAMERA DEI DEPUTATI N. **2831-2813-A**

DISEGNO DI LEGGE

(n. 2831)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

Norme transitorie in materia di personale e di ordinamento degli enti locali e regolazione degli effetti giuridici derivanti dai relativi decreti-legge non convertiti

Presentato il 5 dicembre 1996

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2813, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERULLI IRELLI, FRATTINI, MASSA, MASELLI, JERVOLINO RUSSO, NOVELLI, CREMA, SCOCA, FRAU, FONTAN, BIELLI

Norme transitorie in materia di ordinamento degli enti locali e regolazione degli effetti giuridici derivanti dai decreti-legge non convertiti

Presentata il 3 dicembre 1996

(Relatori: **NOVELLI,** *per la I Commissione;*
BARTOLICH, *per la XI Commissione)*

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro pubblico e privato), l'11 dicembre 1996, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2831. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DELLA V COMMISSIONE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 2813.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2831

—

Norme transitorie in materia di personale e di ordinamento degli enti locali e regolazione degli effetti giuridici derivanti dai relativi decreti-legge non convertiti

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

Norme in materia di personale e di ordinamento degli enti locali e regolazione degli effetti giuridici derivanti dai relativi decreti-legge non convertiti

ART. 1.

(Disposizioni in materia di personale degli enti locali).

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

« *11*. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

***11-bis*. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi**

vacanti successivamente al 31 agosto 1993. Gli enti di cui al presente comma possono altresì assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità ».

2. L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

« ART. 16-*bis*. – *(Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali)*. – *1*. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

***2*. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione ».**

3. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali, adottati prima del 31 agosto 1993 e muniti del visto di legittimità del-

l'organo di controllo, che abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti anche in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'accordo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni, sono convalidati con deliberazione consiliare, da adottare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che espliciti analiticamente le ragioni e i presupposti dei profili conferiti e degli inquadramenti operati, anche con riferimento alle dimensioni e alle funzioni di competenza dell'ente.

ART. 2.

(Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare).

1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.

2. Al comma 3-*bis*, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: « vigente prima della data del 31 agosto 1993 ».

ART. 3.

(Validità delle graduatorie).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni

dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

ART. 4.

(Numero degli assessori).

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e nelle città metropolitane, di cui all'articolo 17, comma 1. Per i comuni capoluogo di provincia, e fatta eccezione per le città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, il numero degli assessori è aumentato di due ».

2. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, da sei assessori per le province con popolazione fino a 300.000 abitanti, da otto assessori per le province con popolazione da 300.001 fino a 1.000.000 di abitanti, da dieci assessori per quelle con popolazione da 1.000.001 a 2.000.000 di abitanti, da dodici assessori per quelle con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti ».

3. Con norma statutaria da adottare successivamente alla data di entrata in

vigore della presente legge, il numero degli assessori di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, può essere ridotto sino alla metà.

ART. 5.

(Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali).

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « il consiglio sia presieduto » sono sostituite dalle seguenti: « il consiglio sia convocato e presieduto ».

2. Dopo l'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. — *(Presidenza dei consigli provinciali)*. – *1*. Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal presidente della provincia o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal presidente eletto dall'assemblea.

***2*. La prima seduta è convocata dal presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ».**

3. Al comma 7 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: « comunale » sono inserite le seguenti: « o provinciale »; dopo le parole: « il sindaco » sono inserite le seguenti: « o il presidente della provincia ».

4. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo le parole: « è previsto » sono inserite le seguenti: « dalla legge o dallo statuto ».

5. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

ART. 1.

1. Le disposizioni dettate dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7 e 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516, continuano ad applicarsi fino alla entrata in vigore delle norme recanti la nuova disciplina del personale e dell'ordinamento degli enti locali in materia di composizione e di funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n. 376, 8 agosto 1994, n. 492, 11 ottobre 1994, n, 574, 9 dicembre 1994, n. 676, 8 febbraio 1995, n. 33, 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 4 ottobre 1996, n. 516.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. **6.**

(Sanatoria degli effetti di decreti-legge non convertiti. Entrata in vigore).

Soppresso,

1. *Identico.*

2. *Identico.*

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2813 d'iniziativa dei deputati
Cerulli Irelli ed altri

ART. 1.

1. Le disposizioni dettate dagli articoli 1, 2, 5, 7 e 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516, continuano ad applicarsi fino alla entrata in vigore delle norme recanti la nuova disciplina del personale e dell'ordinamento degli enti locali in materia di composizione e di funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n. 376, 8 agosto 1994, n. 492, 11 ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre 1994, n. 676, 8 febbraio 1995, n. 33, 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409 e 4 ottobre 1996, n. 516.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2831A
Lire 500